



**ATTO N. 18**

---

***P*ROPOSTA** DI LEGGE  
*d'iniziativa del Consigliere Ripa di Meana*

***“Incentivazione dell'uso della fertilizzazione organica ai fini della tutela della  
qualità dei suoli agricoli”***

---

***Depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 13.6.2000***

***Trasmesso alla II Commissione Consiliare Permanente il 19.6.2000***

## **INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITA' DEI SUOLI AGRICOLI**

Il raggiungimento dell'obiettivo del trecentacinque per cento di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani entro il 2003 stabilito dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (c.d. "Decreto Ronchi") potrà essere conseguito solo se accanto alle raccolte differenziate tradizionali (carta, vetro, alluminio, ecc.) si attiverà anche quella della frazione organica costituita da scarti alimentari e residui del verde ornamentale. A livello nazionale questo porterà alla produzione di 6 milioni di tonnellate annue di rifiuti organici cioè 6 volte di più dell'attuale.

In Umbria il secondo piano regionale rifiuti prevede per il 2003 la raccolta di 66.500 tonnellate di rifiuti organici.

La naturale destinazione dei rifiuti organici differenziati è il riciclaggio attraverso il compostaggio per la produzione di ammendanti organici naturali di alta qualità destinati all'agricoltura.

I terreni agricoli hanno del resto un gran bisogno di sostanza organica se è vero che a causa dello sfruttamento intensivo, l'impiego di concimi chimici e i mutamenti climatici globali si sta assistendo alla loro progressiva desertificazione.

L'Italia stessa è gravemente colpita da questo fenomeno e secondo il Comitato nazionale per la lotta alla desertificazione il ventisette per cento del territorio nazionale è a rischio desertificazione.

La Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla siccità e alla desertificazione di cui l'Italia è firmataria considera l'impiego di ammendanti organici sui terreni agrari una priorità ambientale.

Gli ammendanti organici restituiscono al terreno fertilità chimica, fisica e soprattutto biologica, limitandone l'erosibilità, migliorando la sua capacità di trattenere acqua e di degradare le sostanze inquinanti.

Tuttavia gli agricoltori sono riluttanti ad impiegare **compost**, anche se di qualità, nei loro terreni per diversi motivi quali la scarsa conoscenza dei numerosi vantaggi offerti dalla fertilizzazione organica, la disponibilità di concimi chimici a basso costo, le difficoltà tecniche legate allo spandimento degli ammendanti che richiede macchine particolari.

In questa situazione il rischio è che l'offerta di **compost** superi di molto la richiesta e le amministrazioni pubbliche siano scoraggiate ad attuare i progetti di raccolta differenziata preferendo lo smaltimento in discarica.

*udm*

La presente proposta di legge vuole incentivare l'impiego di pieno campo degli ammendanti compostati sostenendo parte del costo che l'agricoltore deve affrontare per l'acquisto degli stessi e per dotarsi delle attrezzature appropriate. In questo modo gli agricoltori potranno sperimentare direttamente i benefici della fertilizzazione organica che tornerà ad assumere un ruolo di primaria importanza nella gestione aziendale come in passato accadeva per la letamazione. Il costo sostenuto dall'istituzione pubblica sarà comunque ampiamente ripagato dai benefici di carattere ambientale (extra aziendale) a livello di minor inquinamento delle acque superficiali, riduzione dell'erosione, qualità dell'agroecosistema e dei prodotti agrolimentari.

*uam*

# INCENTIVAZIONE DELL'USO DELLA FERTILIZZAZIONE ORGANICA AI FINI DELLA TUTELA DELLA QUALITA' DEI SUOLI AGRICOLI

## Art. 1

1. La Regione Umbria promuove l'adozione di pratiche di gestione e l'impiego degli ammendanti compostati nella attività agricola al fine di tutelare la **qualità** dei suoli agricoli prevenendo l'insorgere di processi di degrado o desertificazione e di inquinamento ambientale e ai fini di incentivare l'utilizzo dei prodotti che originano dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

2. A tal fine la Regione:

- a) promuove la realizzazione di un sistema di controllo dello stato dei suoli agricoli ai fini di valutarne e **monitorarne** la qualità;
- b) favorisce l'adozione di tecniche di gestione del suolo volte al ripristino e al mantenimento di buoni livelli di materia organica;
- c) favorisce l'impiego di ammendanti compostati e di mezzi idonei alla loro produzione e distribuzione.

3. Con la presente legge e con il Piano di sviluppo rurale, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1257/1999, del Consiglio, del 17 maggio 1999, sono individuate le azioni volte a perseguire le finalità indicate al comma 1.

## Art. 2

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per materia o sostanza organica del suolo: il carbonio organico determinato in applicazione al metodo **Walkley e Black** previsto nel decreto ministeriale 11 maggio 1992 recante "Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi chimica del suolo";
- b) per ammendanti compostati: l'ammendante **compostato verde** e l'ammendante **compostato misto**.

## Art. 3

1. Per le finalità di cui all'art. 1 sono concessi contributi economici commisurati alle unità di superficie interessate per:

- a) l'acquisto di ammendanti compostati sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
- b) l'acquisto o la locazione finanziaria di macchine e attrezzature per la produzione e la distribuzione di ammendanti compostati, sino ad un massimo del cinquanta per cento delle spese ammissibili;
- c) l'adozione di tecniche di gestione e lavorazione del suolo volte al mantenimento della sostanza organica.

*urdu*

2. La Giunta regionale stabilisce entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le **modalita'** generali e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.

#### **Art. 4**

1. I contributi previsti dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli le cui aziende siano ubicate in aree caratterizzate da prevalenza di suoli con concentrazione di materia organica inferiore all'1,5 per cento con **priorita'** per quelle situate in pianura e collina. La Giunta regionale individua con apposita cartografia le aree del territorio regionale aventi tali caratteristiche.

2. I contributi previsti dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 sono concessi a favore di imprenditori agricoli singoli o associati.

3. I contributi previsti alla lettera c) del comma 1 dell'art. 3, sono concessi a favore di imprenditori agricoli che adottino gli impegni contenuti nel Piano di sviluppo rurale, adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999, coerenti con gli obbiettivi della presente legge.

#### **Art. 5**

1. La Regione si dota di un sistema di verifica dello stato dei suoli agricoli ai fini di individuare le tendenze evolutive in relazione agli usi e alle pratiche di coltivazione adottate e di valutarne la qualita'.

2. In tale ambito e' organizzata una attivita' di monitoraggio mediante rilievi sistematici diffusi sul territorio e sono effettuati studi e rilievi su luoghi specifici.

3. Alla realizzazione del sistema collaborano la Regione, l'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) di cui alla legge r. 6 marzo 1998, n. 9, e gli enti locali con le **modalita'** definite in un apposito specifico programma approvato dalla Giunta regionale.

4. Per lo svolgimento di attivita' di studio e ricerca la Regione **puo'** stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza nelle materie oggetto degli interventi previsti dalla presente legge.

#### **Art. 6**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria **disponibilita'** in sede di approvazione del bilancio

#### **Art. 7**

1. Ai contributi previsti dall'art. 3 e' data attuazione dal giorno

*ordin*

successivo la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso di esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE).

**Formula finale**

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 69 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

*Carlo Ripa di Meana*